



COMUNE DI CASTROLIBERO

Provincia di Cosenza

ORDINANZA N.12/2020

IL SINDACO

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione n. 1 del 27 febbraio 2020;

VISTO il decreto-legge 02 marzo 2020, n. 9 recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed in particolare gli articoli 34 e 35;

PRESO ATTO dell'evolversi della situazione epidemiologica e del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia;

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

DATO ATTO del decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile rep. n. 631 del 27.02.2020 con cui il Presidente della Regione Calabria è nominato soggetto attuatore ai sensi della OCDPC n. 630/2020;

VISTO il DPCM dell'8 marzo 2020 adottato alla luce delle indicazioni formulate dal Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile in data 3 febbraio 2020, n. 630, nelle sedute nelle sedute del 6 e 7 marzo 2020 e il successivo DPCM in data 09.03.2020;

ATTESO che in base al suddetto ultimo decreto, con decorrenza dalla data odierna, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale, sono vietati gli spostamenti delle persone fisiche in entrata e in uscita dai singoli comuni, nonché all'interno dei singoli territori, salvo che per comprovate esigenze lavorative ovvero situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute;

RICHIAMATI integralmente i contenuti dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 03/2020 assunti con i poteri di cui all'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, per far fronte all'evolversi della situazione;

RITENUTO, al fine di tutelare al massimo la cittadinanza, dover disporre ulteriori misure atte a scongiurare il diffondersi del contagio da COVID-19 prevedendo:



- ✓ la sospensione della ricezione del pubblico presso gli uffici comunali, compresi gli sportelli della So.Gert spa;

VISTO l'art. 50 T.U.E.L.;

ORDINA

DI SOSPENDERE fino al 03.04.2020:

- la ricezione del pubblico presso gli uffici comunali. Saranno operative le modalità di comunicazione a distanza già attivate da questo Ente (numeri telefonici – e-mail – posta elettronica). Specifiche urgenze potranno essere segnalate al Comando di Polizia Municipale.

DISPONE

Che il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, venga pubblicato in data odierna all'Albo Pretorio del Comune di Castrolibero, sul sito web istituzionale ed utilizzando ogni altro mezzo di comunicazione informatica.

DI TRASMETTERE LA PRESENTE ORDINANZA A:

- ✓ Prefetto di Cosenza
- ✓ Presidente della Regione Calabria
- ✓ Polizia Locale di Castrolibero
- ✓ Questura di Cosenza
- ✓ Stazione dei Carabinieri di Castrolibero

Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Calabria o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Castrolibero 10 marzo 2020



Il Sindaco
Giovanni Greco